

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani

Herausgeber: Pro Grigioni Italiano

Band: 12 (1942-1943)

Heft: 1

Artikel: Logamento : ossia Regolamento de prati, pascoli, alpe, strade et aque della Mag. ca Comunità die Bondo; reformato l'anno 1721 dagli huomini Deputati del d.to Commune et poi accettato et confermato davanti li altri vicini; d'osservare et fare osservare ...

Autor: Picononi, E.R.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-13450>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 05.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

LOGAMENTO

ossia Regolamento de prati, pascoli, alpe, strade et aque della Mag.ca Comunità di Bondo; reformato l'anno 1721 dagli huomini Deputati del d.to Comune et poi accettato et confermato davanti li altri vicini; d'osservare et fare osservare li seguenti capitoli come segueno ¹⁾.

Descritto da me Daniello Molinari per ordine avuto.

Pubblicato a cura di E. R. PICENONI.

Cap.º 1. Prima è ordinato che ogni anno a calenda d'Aprille si debbino mettere quatro saltari da pra, (**guardie campestri**) li quali abbino possanza di castigare tutti li contrafacenti, tenor il presente logamento, toccando Essi la bachetta in stato di giuramento di far allor buona possanza.

Cap.º 2. Item è ordinato che nissuna persona non deve dire vilania, ne bestemie alli saltari, facendo essi il loro officio, sotto pena di Lire 5. per persona, chi contrefarà et oltra che li saltari debbino notificare tali transgressori alla dirittura criminale.

Cap.º 3. Item è ordinato che ogni anno a calenda Aprille, ovvero quando parrarà bene al comune, siano levato via d'ogni sorte di Bestiame nel Plan, sotto pena. Il Bestiame grosso nelli campi lira 1. per ogni cho (**capo**) et nelli prati un baz. Item il bestiame minudolo (capre e pecore) nelli campi un baz e nelli prati sasini 1. per cho. (**La lira aveva su per giù il valore del nostro franco, il baz equivaleva al nostro ventino e il sasino al nostro soldo**).

Cap.º 4. Item è ordinato che nissuna persona non possa lasciare fuori cavalli a pascolare nelli prati ne nelli campi di nissun tempo, ne di giorno ne di notte riservando del tempo che generalmente si trasa, come particolarmente il nostro comun, sotto pena di lire 5. per cavallo et per volta. La metà falla (**multa a favore del comune**) et la metà castigo: cioè nelli prati et campi nel Pian logo dove non si trasa quando si discarica le alpe (**« le alpe » invece di gli alpi si usa ancora, così a Bondo**). Item nelli luoghi dove si trasa quando si discarica le alpe, come appare al cap.º 22 del presente logamento, siano in pena di lire 4.: la metà falla et metà castigo per cavallo et per volta.

Cap.º 5. Item è ordinato che ogni anno alli dieci di Maggio, o quando pararà bene al nostro comun, siano levato via d'ogni sorte di Bestiame nelli Monti Bassi, sotto pena di lire 5. Il manentare (**pernottare nelle stalle**) per notte et il pascolare il Bestiam gross un baz et il Bestiam minudolo sasini 1. per ogni cho, s'intende il tutto per volta et per cho.

Cap.º 6. Item è ordinato che ogni persona siano obbligato a far su li riali (**ruscelli**) nelle palù o in altri luoghi dove che l'acqua potesse danizare (**danneg-**

¹⁾ Qua e là aggiungiamo, fra parentesi, qualche spiegazione di termini e locuzioni non facilmente comprensibili e qualche ragguaglio che crediamo utile per il lettore.

giare) il Prossimo sotto pena di lire 2. Similmente ogni anno sia obbligato a far su li sarloni (**siepi, termine fuor d'uso**) a chi ne tocca et far su e nettare il Reale dietro l'aqua di fontana (**sorgente**) ogni anno dietro li suoi beni, et questo ogni anno a S. Giorgio sotto la sudetta pena.

Cap.º 7. Item è ordinato che nissuna persona non debba fare alcuna semda (**termine fuor d'uso**) ovvero sentieri di nissun, salvo per le strade solite sotto pena di lire 5. per persona ogni volta.

Cap.º 8. Item è ordinato che cominciando la Primavera quando si leva via il Bestiam del Plan (**il Piano sotto Chiavenna, perduto da Bondo allora della perdita dei baliaggi grigioni**) e sino a calenda di Novembre nissuno non possa lasciare andare le capre sotto le selve (**i castagneti**) sotto pena di sasini 4. per ogni capra. Similmente che nissuno non possa tenere capra quale roscano (**scortecciare**) èrboli (**castani**) ovvero altri Broli (**alberi da frutta, pruni**) sotto pena di lire 5. per capra che ne tenirà senza gratia.

Cap.º 9. Item è ordinato che tutti quelli che hanno galine che vanno nelli campi o horti siano tenuti a tenerle dentro quindici giorni nel cavare e quindici nel ricoliere, sotto pena d'un baz per galine et per volta.

Cap.º 10. Item è ordinato che passando calenda Maggio non si possa pascolare nelli pascoli qui à torno la terra (**villaggio**) con nissuna sorte di vacha senza licenza del comune sotto pena d'un baz per cho e per volta.

Cap.º 11. Item è ordinato che se alcuna persona curasse o facesse curare di qualche sorte di Bestiame che esser si voglia sopra bene d'altri, mentre che son tensiti (**vietati**) sono crodati (**caduti**) in falla lire 5. per ogni cho, cioè il Bestiam gross et il Bestiam minudolo lire una per cho, in oltra il castigo come ne dichiara il cap.º 3 di questo Logamento.

Cap.º 12. Item è ordinato che li nostri saltari possono pendorare (**pignorare**) tanto de là dell'aqua (**la Mera che separa i due comuni di Soglio e Bondo**), quanto dà quà, ma che dal di là non possono pigliar falla e viceversa quelli di là dell'aqua non possono pigliare falla di quà dell'aqua.

Cap.º 13. Item è ordinato che a mezzo Aprile sia levato via le peccore di dentro della Porta nelli nostri prati (**di Campac e Furisc**), e a S. Giorgio sia levato via le capre sotto pena d'un baz per cho. Item che il Bestiam grosso non si possa lasciar fora a pascolare da Primavera nelli prati sotto pena di lire 5. per cho et che non si possano tenir più che sino alli 23 d'Aprile nel sudetto luogo, risservando quelli che potessero beverage senza danno del prossimo et che li nostri saltari possano pendarare risservando (**fondi sul Comune di Stampa**).

Cap.º 14. Item è ordinato che nissuna persona che stantia (**abita**) nel nostro comune, ne terriera ne forastiera non possano pigliare fuori il lor Bestiame menandolo fuori della Malga per curarlo, o farlo curare separatamente da nissun tempo, ma che ogni uno sia obbligato di lasciarlo alli Pastori finati (**fissati**) del comune, senza licenza del comune sotto pena di lire 10. per massaro senza gratia. Similmente che nissun terrieri ne forastieri che lasciano fuori della nostra comunità non possono pascolare nelli nostri monti con il Bestiam menudolo, mentre si trasa con il Bestiam grosso, sotto pena di sasini cinque per ogni cho et per volta.

Cap.º 15. Item è ordinato che ogni Anno si debba mettere un Chodalp (**capodalpe**) per il Bestiam grosso, qual habbia autorità et possanza di finar (**fissare**) la Pastoria e finarla con patto che siano obligati a compagniare il Bestiame quando si carica e si discarica. Similmente il codalp deve andare lui et pigliare il numero del Bestiame e quando che si misura (**il latte**) deve lui prima misurare un cop (**400 litri**) di suo latte; scodere e pagare la Pastoria e di tutto tener bon conto et per sua paga habbia lire 12. della compagna.

Cap.º 16. Item è ordinato che doppo che il codalp ha pigliato in notte le vacche, quelli (**che**) haveranno dato in notte siano tenuti a mandarle e non mandandole siano obligato a pagar la lor protion parte della Pastoria.

Cap.º 17. Item è ordinato che se alcun dei nostri vicini quale non misurano latte in l'Alpe mandassero vache da grass o manza che debbino pagare alla compagna lire una per ogni cho e mezza lira di sale.

Cap.º 18. Item è ordinato che nissun delli nostri vicini non possa ne deve dare licenza a nissun forastiero di mandare di nessuna sorte di Bestiame nelle nostre Alpe sotto pena di lire 7. per cho e chi desse licenza senza consentimento del comun.

Cap.º 19. Item è ordinato che nissun non possa mandare Porcelli nelle nostre alpe, se non hanno la scotta di vache sei, cioè per un grando et per un piccolo la scotta di due. Similmente che nissun non deve mandarli nelle Alpe senza Anelli (nel naso) sotto pena di lire 5. con dichiarazione che il codalp sia in obbligo d'invigilare accio non segue danno nelle Alpe et negliendo che li Avogadi del Comun devono fare stimare, ovvero essi stimare il danno et scoderlo (**riscuotere**) del codalp e renderne conto al comun.

Cap.º 20. Item è ordinato che nissun non possa lasciar fuori Porcelli qui in la terra di nissun tempo solamente cominciando a mezzo Novembre e sino a callenda Febraro, mentre però che habbino Anelli sotto pena di lire 2. per porcello e per volta. Similmente che nissun non possa lasciar fuori nelli monti con anelli o senza anelli sotto la sudetta pena.

Cap.º 21. Item è ordinato che quando si carica le Alpe sia levato via nelli monti alti d'ogni sorte di Bestiame, cioè il Bestiam gross sia levato via delli Prati e Pascoli sotto pena di lire 5. per il manentare ogni notte et per cho e per il pascolare lire 1. Item che il Bestiam minudolo sia levato via delli prati sotto pena di sasini 1. per cho e per il manentare lire una per notte e per cho intendendosi nelli Monti del Tenso (**bosco**) in fuora.

Cap.º 22. Item è ordinato che quando si discarica le Alpe con ogni sorte di Bestiam gross si possa pascolare sicome con Bestiam minudolo, cioè sopra le latte s'intende della strada di Nortatio (**strada dalla chiesa ai Zopp**) in su et dalla strada della Strèttian (**dal palazzo Salis al Ponte Spizarun**) parimente in su verso matina, sino alla Porta ossia al nostro confine e chi contrafarà siano castigati come ne dichiara il capitolo terzo del pesente logamento. Similmente si proibisce che nissuno possa pascolare nel sudetto luogo più di 3 giorni doppo essere discaricato le Alpe e continuamente manentare.

Cap.º 23. Item è ordinato che doppo discaricato le Alpe e stato una notte qui in la terra (**villaggio**), riservando in qualche legittima occasione di poter stare di più a beneplacito del nostro comune e poi si deve andare a pascolare con il Bestiame grosso nelli Monti Alti e si deve stare sin a S. Michele et poi si possa trasare li Monti bassi e stare sin alla vigilia di S. Gallo e ciò tutto a beneplacito del nostro comune e poi si possa trasare generalmente in tutto il Plan loco.

Cap.º 24. Item è ordinato che ogni Anno si debba mettere un codalp per il Bestiam minudolo, qual deve pigliar il numero delle Pecore, compagnarle giò al Pian (**sotto Chiavenna**) portargli gio sale, scuodere l'erbadigo, compagnarle su del Pian e compagnarle dentro e fuore dell'Alpe (**in Val Bondasca**) portargli dentro il sale e tutto far sufficientemente et sua paga deve essere lire 7. dalla compagnia.

Cap.º 25. Item è ordinato che nissuna persona non possa pigliar fuori dell'Alpe nissuna sorte di Pecore, senza licentia (**permesso**) del codalpe è mostrarli la noda (**tagli di riconoscimento nelle orecchie**) sotto pena di lire 2. per ogni cho.

Cap.º 26. Item è ordinato che quando si trasa che nissun forastiero non possa trasare nel nostro Comune con nissuna sorte di Bestiame senza licenza del comune, sotto pena di lire 2. per ogni cho et che li saltari siano obligato a far levar via quel Bestiame subito; risservando quelli che invernerranno il Bestiam nel nostro Comune.

Cap.º 27. Item è ordinato che li prati di Motta di sotto e di sopra (**il primo monte all'imboccatura di Val Bondasca**) siano tensidi (**chiusi**) come è in Plan loco e ciò sempre in libertà del comun.

Cap.º 28. Item è ordinato che se alcuno tenesse vache che buttano dentro li assi (**delle siepi e steccati**) che tali debbino curarle o tenerle dentro sotto pena di lire 4. e pagare li danni a chi sarà fatto.

Cap.^o 29. Item è ordinato che se alcun de nostri vicini vendessero qualche beni a forestieri, che tali non possono vendere ne Pascoli ne Boschi sotto pena di lire 100. a quelli che vendono et che il mercato non sia valido et di nissun valore.

Cap.^o 30. Item è ordinato che nissuna persona non possa doperare badilli nel cavar la Coltura (**campagna a sera del villaggio di Bondo**) cioè nelli confini sotto pena di lire 3. per volta. (**Non si capisce bene il perchè si doveva adoperare il tridente**).

Cap.^o 31. Item è ordinato che nissuna persona non deve buttare (**gettare**) di nissuna sorte di immondici nella Molinanca (**roggia dell'acqua della Bondasca incanalata a Tramoggia**) ne nelli Zoppi (**fontane sempre ancora usate dalle lavandaie; una volta servivano per la macerazione del lino e della canapa**), sotto pena di lire 4. per volta.

Cap.^o 32. Item è ordinato che li Molinari (**mugnai**) cioè tutti quelli che hanno un Rodesimo (**molino, folla, sega**) siano obligati a netar la Molinanca due volte all'Anno cioè d'Ottobre et di Primavera, sotto pena di lire 10. et oltra pagar li danni delli Prati che potesse far l'acqua.

Cap.^o 33. Item è ordinato che nissuna persona non deve portare di nissuna sorte di Gårvidi (**materiali di rifiuto**) nelli Pascoli comunaveli sotto pena di lire 3. Item che nissun non possa far andar giu aqua per lan Strècian (**le vie strette del vilaggio**), ma se alcuno ne vol menar gio che deve fare un Riale dalla parte, acciò che l'acqua non danizi (**danneggi**) la strada sotto la sudetta pena chi contrafarà, come ancora siano tenuti ogni uno sopra il suo (**terreno**) a far su li muri sotto la sudetta pena.

Cap.^o 34. Item è ordinato che nissuna persona non deve mettere di nissuna sorte di legnia dinanzi le case, nelle strade e che ogni uno sia obligato a netar le strade apresso le sue case ogni quindici giorni sotto pena chi contrafarà di lire 3. per volta.

Cap.^o 35. Item è ordinato che nissuna persona non possa segare (**falciare**) ne in altro modo per far fien ne erba nelli nostri pascoli di nissun tempo, sotto pena di lire 7. per persona et per volta, risservando nella Bondasca sopra li sassi (**rupi**) dove non puol andar il Bestiam grosso, si concede alli nostri vicini di far fieno, passando li 20 di Luglio.

Cap.^o 36. Item è ordinato che nissuna persona Forastiera non possa andare a far fien nel nostro comun, cioè nelli nostri pascoli di nissun tempo senza licenza del comun sotto pena di lire 7. per persona e per volta, con la perdita del fieno.

Cap.^o 37. Item è ordinato e proibito che nissuna perona di che stado esser si voglia non debbe pigliar di nissuna sorte di frutti d'altri ne Castegnie ne Nose (**noci**) ne Rave (**rape**) ne di qualunque altra sorte che esser si sia, sotto pena di lire 2. per frutto. Item che se qualche d'uno andassero in Orti che son clalditi (**rinchiusi con uno steccato**) per pigliar qualche sorte di frutti, che li saltari li possono castigare come sopra et oltra ciò che li saltari siano obligati a notificare tali transgressori a un giurato del criminale, come per furto, s'intende ancora che nissun non deve pigliar castagne sopra quel d'altri nelle nostre selve di dentro della Porta (**Comune di Stampa**) sotto la medema pena et che li nostri saltari possano castigare.

Cap.^o 38. Item è proibito che nissuna persona non possa tagliar gio legnia secca ne verde gio d'alcuni Èrboli (**castani**) ne anche d'altri Arbori (**alberi**) de altri et se alcun havesse qualche Erboli sopra il suo et che havesse qualche rame che andassero sopra quel d'altri che tali non possino però tagliarle giù senza licenza del Patron d'onde che le rame andassero. Item ancora se alcun avendo Erboli che andasse una parte di castegnie a d'altri che nissun però non possa andar a batter le castegne senza licenza di quel che ha la tapa (**ceppo della pianta a fior di terra**) sotto pena di lire cinque per volta e per rame.

Cap.^o 39. Item è proibito che nissuna persona non possa di nissun tempo pigliar starnam (**strame**) sopra beni d'altri sotto pena di lire 3. per volta, cioè per campaci ossia raso (**grandi gerle che servono per portare foraggi**).

Cap.º 40. Item è ordinato che la Pesa (**bilancia**) del comune deve sempre stare nela casa del Comune et se qualche d'un la pigliarà per doperarla che siano obligato dinovo restituirla là, sotto pena di lire 2.

Cap. 41. Item è ordinato che li saltari se in termine di dieci giorni non haveranno castigato o intimato quelli che haveranno contrafatto al presente Logamento, che habbino perso le lor ragioni, sapendolo.

Cap.º 42. Item è ordinato che nissuna persona ne terriera ne forestiera non possa segare rasdivo (**secondo fieno**) sopra il nostro comune nelli Monti in alcun luogo dove si sta con il Bestiame Gross dalli 10 Maggio sin che si carica le Alpe sotto pena di lire 10. per ogni pezza, la metà al comun e l'altra a li saltari. Item di più si proibisce che nissuna persona come sopra non devono segare terzoli (**terzo fieno**) fuori delle Colture che è riservato nel nostro comun sotto pena di lire 5. per pezza (**tratto di terreno**) e per volta.

Cap.º 43. Item è ordinato che ogni vicino et ancora li forestieri abitanti nella terra siano tenuti a andare un giorno all'Anno a strada, dove sarà ad ogni uno comandato dagli Avagadi del comune; se qualche d'uno non volesse obedire, è ordinato che li Avogadi del comun debbino cercare uno et farli pagare quelli bazziatto, si ordena ancora dove non vi è homeni, vade femina dove si stimarà. (**Paragrafo ora fuor d'uso. Peccato.**)

Cap.º 44. Item è ordinato che nissuna persona ne terriera ne forestiera passando mezzo il meso di Marzo, non possono condurre legniami nel Pian luogo del nostro comune et nelli Monti passando calenda Maggio, intendendosi per e beni d'altri sotto pena di bazzi setti per ogni pezzi, la metà falla e l'altra metà castigo et di più d'essere sotoposto al danno che ogni uno averà patito.

Cap.º 45. Item è ordinato che nissuna persona ne terriera ne forestiera non possano pigliare di nissuna sorte di Bestiame forastieri, non essendo suoi propri per pascolare nel nostro Terretorio et nelle nostre Alpe, e chi contrafarà siano castigati per il Bestiam grosso in lire 2. per volta e per cho et il Bestiam minudolo in pena di sasini 5. per volta e per cho, con obligo di farlo levar via imediatemente senza gratia et questo d'ogni tempo et se per caso che qualche persona fosse sospeto ch'avesse contrafatto et se volesse scusarsi che in simili casi li saltari possono venire al suo giuramento, non derogando il cap. 27 del presente Logamento.

Cap.º 46. Item si proibisce che passando li 20 di Junio, non si possa trasare ne pascolare li Monti alti sotto pena di lire una per volta e per cho, di più che nissuno ardisca curare li suoi beni per pascolare li beni d'altri di nissun tempo, sotto la sudetta pena (**la trasa, trasare vale lasciar pascolare il bestiame sui prati**).

Cap.º 47. Item è ordinato che dal Cant di Spinos (**prato confinante le Múraie di Castelmur**) in fora sin al nostro confine, non si deve da nissun tempo andare, da nissune sorte di capre, sotto le selve, sotto pena di lire una per volta et per cho; et che ogni uno dei nostri vicini possino pendorare (**pignorare**) con sud. pena.

Cap.º 48. Item è ordinato che li Pecorari non possano ne devono rinserrare ossia zanare li Agnielli per levargli via delle lor madre, sotto pena chi contrafà di lire 2. per volta e per cho e che ogni uno dei nostri vicini ritrovandolo possono castigarlo, sicome ancora li patroni di detti Agnielli possono proseguire verso detti contrafacenti il valore di lire 2. per ogni volto e per cho (**zanare — al zan — tratto di stalla rinchiuso con assi, dove stanno le pecore**).

Cap.º 49. Item è ordinato che la compagnia dei SS.ri vicini di Bondo, che caricherà la nostra Montagnia di Bernina, cioè quella portione che è riservata per bisogno del nostro Bestiame sia obligato detta compagnia, che di tempo in tempo, che goderanno detta Erba; di provvedere e mantenere la vasiella (**vasi**) di legnio, a spesa loro, senza causare cosa alcuna alla Comunità, con che però che detta vasiella resta sempre patrone la comunità, di poter godere ogni vicino l'uno doppo l'altro! Risservando in caso di grandi disordini che detta comunità di farne poi la provisione. Item le caldere (**caldaie**) e calderoli di rame s'obliga

la comunità al mantenimento, con obligatione che sudetta compagnia sia ogni anno tenuta a spezzare (**pulire e mantenere**) la strada in sudetto luogo (**Bernina**) conforme al consueto.

Cap.º 50. Item è stabilito che nel condurre o ricevere le aque per le nostre fontane, ossia trovàsie (**termine fuor d'uso a Bondo, ma vivo a Bivio sotto la forma dialettale «truèsc»**) situate nel nostro territorio di Bondo, che la nostra comunità o membra d'essa, o altre persone a nome di detta comunità; siano patrone di beneficiarsi per transitare e proffondare Buselli (**tubi di legno**) e Bulli (**ora dicesi «büi», abbeveratoi scavati nel tronco di larice**) o in qalsiasi altro modo per bisogno di dette trovàsie sopra beni di particolari (**proprietary**) dove ben parerà a la detta comunità; et che nissun particolare non habbia ragione d'opponere e pretendere danno alcuno per detti incontri. Item ancora si proibisce che nissuna persona, ne teriera ne forestiera, non deveno danizare (**danneggiare**) dette trovàsie ne buselli, con tagliare o in altro modo, ne fare ne gitare (**gettare**) nissuna monditia (**immondizie**) ne lavare carne ne altri sporchizzi in dette acque, che si serve per beverne, sotto pena di lire 7. per ogni volta et di più d'essere sottoposto al danno che averanno fatto, cioè la metà al Comun et altra metà alli saltari.

Osservazioni. — Col capitolo 50 finisce la prima parte del «Logamento». Molti capitoli derivano da un logamento più antico, che disgraziatamente non tengo sottomano. Molte disposizioni del «Logamento» sono tuttora in vigore nel comune di Bondo, segnatamente quelle riguardanti il traso e la godita dei prati e pascoli. Fortunatamente. E spero che queste antiche prescrizioni restino in vigore anche nel futuro, perchè dalle godite in comune dipende in buona parte l'apossibilità di tenere molto più bestiame grosso e minuto.

Una certa evoluzione nelle godite comunali ha cagionato verso il 1800 la perdita del Plän sotto Chiavenna, dove si svernavano le pecore; ora se c'è neve bisogna tenerle nelle stalle.

Diverse cose sono mutate nei duecento anni trascorsi. Le strade nel villaggio e nelle frazioni sono state migliorate e così i sentieri dei boschi, ora si sta anche costruendo la carreggiabile in Val Bondasca, realizzando così un vecchio sogno dei Bondarini. Da circa 45 anni si ha la luce elettrica e dal 1890 l'acqua potabile. Prima per le «trovàsie» c'erano i buselli di legno, che a Bondo si chiamano «bügial», e se non fu venduto, il gran succhiello, «al varuil», col quale si foravano tronchi lunghi fin 6 metri, lo si potrà vedere nell'archivio comunale (anni fa c'era ancora).

Le fontane ai «Zopp» servono ancora sempre alle lavandaie, però i zoppi, le incavature nel terreno per la macerazione del lino e della canapa, sono stati riempiti di materiale ed il luogo è ora un prato paludoso.